Civile Ord. Sez. 5 Num. 25949 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: TARASCHI CESARE
Data pubblicazione: 29/09/2026

Maria Luisa De Rosa

Oggetto: Avviso di accertamento per Irpef e Iva 2015 - Omessa enunciazione nella sentenza d'appello delle conclusioni delle parti - Conseguenze - Mera irregolarità formale - Configurabilità - Limiti - Nullità della sentenza - Condizioni.

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 20759/2025 R.G. proposto da:

MUSILLI SANDRO MARIA (C.F. MSLSDR47M04H501P), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.

– *ricorrente* –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 1331/2025, depositata il 28/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.

**FATTI DI CAUSA**

1. Sandro Maria Musilli impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l'avviso di accertamento n. TK7011300472/2018, con cui l'Agenzia delle entrate, in relazione all'anno 2015, aveva determinato, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41-*bis* del d.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito di lavoro autonomo desumibile da tre movimentazioni bancarie non giustificate per l'importo complessivo di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

euro 17.865,31, con conseguenti maggiori imposte a titolo di Irpef e Iva, oltre interessi e sanzioni.

A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: 1) il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento e del p.v.c.; 2) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 3) l'illegittima ricostruzione presuntiva dei ricavi, in mancanza di gravità, precisione e concordanza dei relativi indizi; 4) la carenza di una valida delega di firma e l'omessa allegazione della stessa all'atto impositivo; 5) la nullità dell'avviso per abuso del diritto e falso ideologico da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo giustificato il solo versamento bancario di euro 10.000,00.

2. Entrambe le parti, con separati ricorsi, proponevano appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito, CGT-2), riuniti i gravami, rigettava quello del contribuente ed accoglieva l'appello dell'Ufficio, ritenendo che anche il versamento di euro 10.000,00 fosse ingiustificato.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 18/09/2026.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CGT-2 indicato, né nel verbale d'udienza del 17/02/2025, né nell'esposizione dei fatti e nella motivazione dell'impugnata sentenza, quanto evidenziato dal contribuente con la memoria illustrativa depositata il 07/02/2025, ossia che, nell'appello n. 2112/2023 R.G., l'Ufficio non si era costituito.

1.1 Il motivo è inammissibile.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.2 Difetta, in primo luogo, la specificità della doglianza, non avendo il ricorrente precisato sotto quale profilo la denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo e della necessaria motivazione delle decisioni giudiziali, richiamati del tutto genericamente e senza alcun aggancio al caso concreto, si sarebbe, nella specie, concretizzata per non aver i giudici d'appello riportato, nel verbale d'udienza e nella sentenza impugnata, la circostanza dedotta dal contribuente nella memoria illustrativa.

1.3 L'inammissibilità discende, inoltre, dal rilievo per cui, come sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 25573 del 12/11/2020), la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata. Nel caso in esame, invece, si chiede solo la cassazione della sentenza impugnata.

La Corte, sempre a Sezioni Unite (sent. n. 11167 del 06/04/2022), ha successivamente chiarito che la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione (evenienza, quest'ultima, che non ricorre nella specie), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale (conf. Cass. 14/03/2025, n. 6818).

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto l'Ufficio, nonostante la contestazione sollevata nel ricorso introduttivo e reiterata con l'atto di appello, non avrebbe



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dimostrato, con la produzione in giudizio di idonea documentazione, l'esistenza di una valida delega di firma rilasciata dal direttore provinciale dott. Fabio Ignaccolo al Capo Team Stefania Venditti, che aveva sottoscritto l'atto impositivo impugnato, né risulterebbe provata la predetta qualifica di direttore provinciale in capo al soggetto delegante.

2.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

2.2 L'inammissibilità è conseguenza, anche in tal caso, del difetto di specificità della doglianza, posto che il ricorrente non contesta il contenuto dell'impugnata sentenza e non riproduce il motivo di appello proposto avverso la statuizione della CTP con la quale, come si desume dal contenuto del controricorso, l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per vizio di delega di firma era stata rigettata con dettagliata motivazione, avendo i giudici di primo grado rilevato - dopo aver richiamato la natura della delega in questione come delega di firma, e non di funzioni - che l'Ufficio aveva prodotto «*la delega conferita al funzionario firmatario dell'atto (disposiz. di servizio n. 6 dell'1.2.2018 con termini di validità 1.2.2018-17.3.2019), fornendone così conferma sulla regolarità*».

La CTP aveva, poi, aggiunto «*In ordine* […] *all'asserita carenza di qualifica dirigenziale in capo al funzionario firmatario (sent. Corte Cost. 37/15)*» che si dovesse «*far riferimento al principio di conservazione degli atti amministrativi, per cui, l'atto sottoscritto dal delegato, pur non incardinato nel ruolo, è comunque legittimo ed è irrilevante, rispetto al contribuente, il rapporto in essere tra la P.A. e la persona fisica dell'organo amministrativo*».

Considerato che dall'esposizione dei motivi d'appello del contribuente riportati nella sentenza della CGT-2 non si evince la proposizione di alcuna doglianza avverso la statuizione di validità della delega di firma emessa dalla CTP, sarebbe stato onere del ricorrente indicare, in maniera dettagliata, il contenuto del motivo di gravame



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sollevato avverso il rigetto dell'eccezione da lui proposta, non essendo altrimenti possibile, da parte di questa Corte, comprendere in che termini il giudice d'appello sia stato investito della questione.

È pur vero che, nella prospettiva di una lettura elastica del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, oggi recepita, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, dal nuovo testo dell'art. 366, n. 6, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, può ritenersi che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, ma, intuitivamente, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da essere reso comprensibile alla Corte, e che, comunque, sia fornita un'indicazione circostanziata che ne consenta l'individuazione nell'ambito dell'atto d'appello.

Nel caso di specie tutto ciò difetta totalmente, in violazione sia dell'onere di esposizione sommaria dei fatti di causa, sia di quello di autosufficienza, il quale impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità, in linea di principio, di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 02/05/2023, n. 11325; Cass. 28/12/2017, n. 31082).

2.3 Il motivo è, comunque, infondato in quanto, come si desume sia dalla sentenza della CTP che dal controricorso, l'Ufficio aveva provveduto, già nel corso del giudizio di primo grado, al deposito di copia della disposizione di servizio n. 6 dell'01/02/2018, prot. n. 0000413, in seno alla quale, alla pag. 16, veniva indicato, tra gli altri, il nominativo del firmatario dell'avviso di accertamento impugnato, ossia Stefania Venditti. Alla pag. 18, altresì, si rappresentava che gli effetti della disposizione di servizio decorrevano dall'01/02/2018 e terminavano il 17/03/2019: nella specie, l'avviso di accertamento impugnato risultava sottoscritto dal Capo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Team Stefania Venditti in data 19/02/2018, ossia nel predetto lasso temporale di efficacia della delega.

Ne consegue che tale documentazione è idonea, come sostenuto dalla CTP, a comprovare la validità della delega di firma, dovendo tenersi conto della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni, sicché il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega (elementi, comunque, sussistenti nel caso di specie), che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma tramite l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, *ex post*, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. 29/03/2019, n. 8814; Cass. 19/04/2019, n. 11013; Cass. 02/08/2024, n. 21839; Cass. 05/08/2024, n. 21972; Cass. 18/07/2025, n. 20093).

Si è, altresì, recentemente rilevato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché, se lo stesso apparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, deve presumersi la sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettivi dell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva (Cass. 10/01/2025, n. 689).

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. in merito al contenuto della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2 reso una sentenza priva delle conclusioni delle parti, di una sufficiente motivazione e della sottoscrizione del presidente del collegio giudicante e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del giudice estensore, vizio, quest'ultimo, che comporta la nullità insanabile del provvedimento ex art. 161, secondo comma, c.p.c.

3.1 Il motivo è in parte inammissibile e, comunque, infondato.

3.2 Per quanto attiene al vizio di motivazione, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente – a fronte delle ragioni, chiaramente evincibili, con le quali la CGT-2 ha provveduto all'accoglimento dell'appello dell'Ufficio ed al rigetto di quello del contribuente – non indica minimamente in relazione a quale motivo di gravame l'*iter* logico-giuridico seguito dalla corte di merito risulterebbe carente o insufficiente.

Occorre, poi, considerare che, come ripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053), fattispecie non sussistenti nel caso di specie e, comunque, non oggetto di alcuna specifica deduzione da parte del ricorrente, il quale ha, peraltro, erroneamente accennato al vizio di motivazione senza alcun richiamo ai motivi di cui ai nn. 4 e 5 del predetto art. 360 c.p.c.

3.3 In relazione, poi, al mancato richiamo, nella sentenza impugnata, alle conclusioni delle parti (che l'art. 36, n. 3, del d.lgs. n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

546/1992 definisce "richieste delle parti"), deve rammentarsi che, secondo questa Corte, la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti (Cass. 28/01/2025, n. 2033; Cass. 22/09/2015, n. 18609; Cass. 05/05/2010, n. 10853): nella specie, tuttavia, la doglianza risulta del tutto generica, in quanto il ricorrente non deduce quale delle conclusioni da lui rassegnate in sede di gravame la CGT-2 non avrebbe preso in considerazione.

3.4 Infine, per quanto attiene all'asserita carenza di sottoscrizione della sentenza impugnata, la doglianza è infondata, in quanto la statuizione d'appello risulta firmata digitalmente sia dal presidente del collegio che dal giudice relatore, come si evince dalla stampigliatura meccanografica apposta nella parte alta sinistra della prima pagina della medesima sentenza.

4. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo.

Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro 1.400,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/09/2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale